

COMUNE DI CAPESTRANO (AQ)

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA

L'anno _____ addì _____ del mese di _____, nell'ufficio di segreteria comunale, innanzi a me dott.ssa _____ Segretario Comunale;

SONO COMParsi I SIGNORI

1. Il Sig. _____, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, codice fiscale 00199980665, che rappresenta nella sua qualità di Funzionario incaricato.
2. Il Sig. _____, che interviene al presente atto nella qualità di _____ rappresentante dell'Istituto di _____ comparenti della cui identità personale e capacità giuridica, io Segretario rogante sono personalmente certo. Di comune accordo le parti su nominate, che hanno i requisiti di legge, rinunciano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni.

In esecuzione della determina del Responsabile del Servizio n. _____ del _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Ai sensi della determinazione del Responsabile del Servizio il Servizio di Tesoreria dell'Ente viene affidato all'Istituto di Credito il quale accetta di svolgerlo presso la sede di nei limiti dell'orario stabilito per la sede medesima e presso gli uffici del Comune nei giorni indicati nell'offerta.

Il Servizio di tesoreria sarà svolto a decorrere dal **01/01/2019** e scadrà il **31.12.2023** in conformità dei patti stipulati con la presente convenzione.

Di comune accordo tra le parti e nel rispetto delle procedure di rito potranno essere apportate alle modalità di espletamento del servizio i perfezionamenti ritenuti necessari per il migliore svolgimento del servizio stesso.

ART. 2

Il servizio di tesoreria di cui alla presente Convenzione consiste nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente finalizzata in particolare alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, alla custodia e amministrazione di titoli, alla custodia di valori e agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'Ente o da norme pattizie.

ART. 3

L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale con inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno: dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

ART.4

Le entrate saranno incassate dal tesoriere in base ad ordine di riscossione (reversali) emesse e trasmesse con le modalità di contabilità dell'Ente.

Il Tesoriere deve accettare anche senza autorizzazione dell'Ente le somme che i terzi intendano versare, a qualsiasi titolo, a favore del medesimo, rilasciandone ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa " salvi i diritti dell'amministrazione".

Tali incassi saranno immediatamente segnalati all'Ente stesso con richiesta di regolarizzazione.

Per ogni somma riscossa il Tesoriere rilascia quietanza, numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario. I modelli, preventivamente numerati, sono forniti dalla stesso Tesoriere e timbrati dall'Ente che li consegnerà con apposito verbale.

Il Tesoriere non è tenuto, in ogni caso, ad inviare avvisi sollecitatori e notifiche a debitori morosi.

ART. 5

I pagamenti possono aver luogo solo se i mandati risultano emessi entro i limiti dei rispettivi interventi stanziati in bilancio.

A tal fine l'Ente trasmette al Tesoriere il bilancio di previsione approvato nonché tutte le delibere di variazioni e il prelevamento di quote dal fondo di riserva debitamente esecutive.

Il Tesoriere provvede all'estinzione dei mandati di pagamento emessi in conto residui passivi solo ove gli stessi trovino riscontro nell'elenco dei residui sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario e consegnato al Tesoriere.

I mandati di pagamento sono redatti, firmati e trasmessi con le modalità previste dalla Legge e dai regolamenti.

L'Ente s impegna a non presentare al Tesoriere mandati oltre la data del 20 dicembre.

ART. 6

L'estinzione dei mandati da parte del Tesoriere avviene nel rispetto della Legge e secondo le indicazioni fornite dall'Ente, con assunzione di responsabilità da parte del tesoriere, che ne risponde con tutto il proprio patrimonio, sia nei confronti dell'Ente ordinatorio sia dei terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.

Per i mandati di pagamento estinti a mezzo di assegno circolare si considera accertato l'effettivo pagamento con il ricevimento del relativo avviso spedito dal percipiente.

Il tesoriere si obbliga a riaccreditare all'Ente, con valuta uguale alla data di emissione, l'importo degli assegni circolari rientranti per l'irreperibilità degli intestatari.

Su richiesta dell'Ente, il Tesoriere estingue i mandati a mezzo di assegni circolari io strumenti equipollenti.

I mandati sono eseguibili dal giorno della consegna.

I mandati interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre, sono eseguiti, mediante commutazione, con assegni postali localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.

Il Tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento o derivanti da altra causa deliberata dall'Ente o dal Dirigente responsabile anche in assenza della preventiva emissione del mandato di pagamento.

L'Ente provvederà all'emissione del relativo mandato di pagamento entro il termine previsto dalla legge.

I mandati di pagamento, eseguiti, accreditati o commutati con l'osservanza di quanto stabilito nel presente articolo si considerano titoli pagati agli effetti del conto consuntivo.

Il Tesoriere annota gli estremi della quietanza direttamente sul mandato o su documentazione meccanografica da consegnare all'Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto. Su richiesta dell'Ente Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita nonché della relativa prova documentale.

ART. 7

A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento, il Tesoriere è tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria delle indennità di mora, in caso di ritardato pagamento e del rimborso all'Ente delle spese, comunque derivanti dal ritardato pagamento.

ART. 8

L'Ente comunicherà preventivamente al Tesoriere le firme autografe con le generalità e la qualifica delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione ed i mandati di pagamento nonché, tempestivamente le variazioni che potranno intervenire a seguito di decadenza o di nomina.

Per gli effetti di cui sopra il Tesoriere sarà impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

Nel caso in cui gli ordini di riscossione e i titoli di spesa siano firmati dai sostituti, si intende che l'intervento dei medesimi è dovuto all'assenza o all'impedimento dei titolari.

ART. 9

I titoli di proprietà dell'Ente, ove consentito dalla legge, sono gestiti dal tesoriere con contabilizzazione delle relative cedole alla scadenza.

Il Tesoriere provvede anche alla riscossione dei depositi effettuati da terzi per le spese contrattuali, d'asta e cauzionali, a garanzia degli impegni assunti previo rilascio di apposita ricevuta diversa dalla quietanza di tesoreria, contenente tutti gli estremi identificativi dell'operazione.

Il Tesoriere assume la custodia dei valori consegnati dall'Ente.

ART. 10

L'organo di revisione economico finanziaria dell'Ente provvede, con cadenza prevista dalla legge alla verifica di cassa e alla verifica della gestione del servizio di tesoreria.

Il regolamento di contabilità può prevedere autonome verifiche di cassa da parte dell'Amministrazione dell'Ente.

ART.11

Il Tesoriere è tenuto nel corso dell'esercizio ai seguenti adempimenti :

1. Aggiornamento e conservazione del giornale di cassa.
2. Aggiornamento e conservazione del partitario delle riscossioni e dei pagamenti.
3. Conservazione dei verbali di verifica di cassa.
4. Conservazioni delle rilevazioni periodiche dei flussi di cassa previste dalla legge (il tesoriere provvederà alla spedizione dell'originale alla Ragioneria dello Stato ed agli organismi previsti dalla legge).

Il Tesoriere trasmette mensilmente copia degli adempimenti di cui al punto A) e a scadenze delle verifiche e rilevazioni periodiche copia dei documenti di cui ai punti 2- 3 e 4 .

ART. 12

Entro il termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio finanziario il Tesoriere rende all'Ente il conto della propria gestione di cassa, con la documentazione prevista dal 2° comma dell' art. 226 del D.lgs 267/2000.

ART. 13

Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente corredata dalla deliberazione della Giunta concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo previsto dalla legge.

Le somme anticipate sono messe a disposizione del Tesoriere sotto forma di "elasticità di cassa" e gli interessi sono computati sulle somme effettivamente utilizzate e per il tempo di utilizzo effettivo.

Il Tesoriere si rivarrà delle anticipazioni concesse su tutte le entrate dell'Ente a norma di legge, fino alla totale compensazione delle somme anticipate.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, il Comune si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni anche con scadenza predeterminata, concessa dal tesoriere a qualsiasi titolo, obbligandosi, in via subordinata e con il consenso del Tesoriere stesso, a far rilevare a quello subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere da quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti ed eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse del Comune.

ART. 14

Il Tesoriere provvederà, ove necessario, ad effettuare eventuali opportuni accantonamenti, vincolando i relativi importi nelle contabilità speciali, onde essere in grado di provvedere al pagamento, alle rispettive scadenze, di rate di mutui, debiti ed altri impegni, a garanzia dei quali il Comune abbia rilasciato delegazioni di pagamento date in carico al Tesoriere nonché degli altri impegni obbligatori per legge .

Qualora non si siano potuti preconstituire i necessari accantonamenti per l'insufficienza di entrate, il Tesoriere potrà con l'osservanza del precedente art. attingere i mezzi occorrenti per i pagamenti alle previste scadenze, di mutui debiti ed altri impegni anche con l'eventuale anticipazione di tesoreria.

ART. 15

1) L'Ente, previa apposita deliberazione dell'organo esecutivo da adottarsi a inizio esercizio finanziario, può, all'occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge, richiedere al tesoriere, attraverso il proprio servizio finanziario, l'utilizzo delle somme aventi specifica destinazione, comprese quelle rivenienti da mutui. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, attivata e libera da vincoli.

L'Ente non può dar luogo all'applicazione del presente articolo qualora non abbia ricostituito, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione, i fondi vincolati utilizzati in precedenza ovvero qualora versi in stato di dissesto finanziario. In quest'ultimo caso, il divieto opera dalla data della delibera del dissesto e si intende esteso alla fase di risanamento,

intendendosi come tale il periodo di cinque anni decorrente dall'anno per il quale viene redatta l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

ART.16

Tasso di interesse passivo per L'Ente sulle anticipazioni di cassa:

.....
Tasso di interesse attivo per l'Ente sui depositi presso la Banca Tesoreria per somme che, a norma di legge non devono essere riversate nel sistema di tesoreria unica:
.....

ART.17

Al tesoriere spetta un compenso annuo pari ad euro..... come da offerta presentata in sede di gara;

ART. 18

Il Tesoriere si dichiara disponibile ad erogare un contributo pari a € .

ART. 19

Il Tesoriere nella sua qualità di azienda di credito è esonerato dal presentare cauzione rispondendo con tutti i suoi beni del regolare svolgimento del servizio.

ART. 20

Le spese di stipulazione e registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del tesoriere.

ART. 21

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle leggi, a regolamenti che disciplinano la materia e al capitolato speciale d'appalto che allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE

IL TESORIERE

IL SEGRETARIO COMUNALE
